



CITTÀ DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

(ALLEGATO “C”)

Capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino strade post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali – Durata: 3 anni

Art. 1 – Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Manduria e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., risultato aggiudicatario dell'affidamento mediante concessione triennale delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lunga la rete viaria del territorio comunale.

Il servizio oggetto della presente concessione, consiste in varie attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.

Art. 2 – Descrizione del servizio

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:

- a) Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- b) Recupero dei rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti dell'equipaggiamento dei veicoli eventualmente dispersi sul manto stradale;
- c) Recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita del carico trasportati e rovinati sul manto stradale e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

- d) Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, etc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistri stradali o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
- e) Ripristino dello stato dei luoghi, nelle pertinenze stradali danneggiate dall'incidente stradale (ad es. barriere metalliche, barriere in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale etc..). Tale attività sarà affidata dal Comune al Concessionario in via prioritaria, ma senza esclusiva.

In particolare le prestazioni oggetto del servizio sono:

- **“intervento standard”**, ossia l'attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente.
- **“interventi con perdita di carico”**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative del responsabile civile;

Art. 3 – Durata della concessione e remunerazione del servizio

L'affidamento in concessione avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Manduria e l'operatore economico concessionario del servizio.

Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, per il periodo necessario per l'esperienza della procedura di affidamento della concessione. L'Ente si riserva la facoltà di applicare il disposto dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, entro il biennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

La proroga sarà richiesta dalla Stazione Appaltante, alle condizioni originarie e controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante.

polizza assicurativa, con valore massimale non inferiore a cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato e puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, ovvero dei danni arrecati a persone e cose nell'esecuzione del servizio.

Art. 6 – Cauzione definitiva

Il concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio in oggetto, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La base di calcolo per il valore della cauzione è desumibile dall'importo della concessione indicato nell'avviso di manifestazione di interesse.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prestazioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà vincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

Art. 7 – Obblighi di gestione del concessionario

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del Servizio deve disporre di un presidio (centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto.

Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di Polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da parte di personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo e-mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

Il Servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere né a carico del Comune di Manduria, né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalla Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Automobilistica (R.C.A) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, l'Ente surrogherà il Concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Automobilistica (R.C.A.) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie di assicurazione. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante qualora non risultasse possibile ottenere tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti agli incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Stazione appaltante, bensì resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento di liquidi e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto alla Stazione Appaltante, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

Art. 4 – Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Manduria interessate da incidenti stradali che necessitano di una attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 5 – Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara sin d'ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante ed i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente, ivi compreso dalla responsabilità civile e penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza dell'affidamento del servizio; a tal fine dovrà produrre

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovato impossibilità, non dovranno superare:

- **Trenta minuti** per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 22:00, escluso il sabato;
- **Quarantacinque minuti** per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle ore 6:00, sabato e festivi dalle 00:00 alle 24:00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed oneri, un tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 8 – Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. n.152/2006, ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 9 – Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 10 – Obblighi della Stazione Appaltante

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nel contratto di concessione di servizi l'Ente si impegna a emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale del territorio comunale, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio.

Art. 11 – Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, dalla data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente sarà effettuato dal personale di Polizia Locale intervenuto sul luogo del sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata l'Ente applicherà una penale di € 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazioni, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi, in particolare, all'elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:

- Incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti il cui costo sia stato richiesto alle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Automobilistica (R.C.A.);
- Incidenti privi di individuazione del responsabile il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- Verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- Documentazione fotografica.

Art. 12 – Revoca della concessione – Risoluzione e recesso dal contratto

E'prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o

inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;

- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- Nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno e l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazioni degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto medesimo, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso l'Ente, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente.

La predetta L. 136/2010 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

Art. 14 – Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della
1144ditta concessionaria.

Art. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente
capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il foro competente è il
Tribunale di Taranto.

Manduria (TA), li _____



I Responsabile Area 6 – Servizio di Vigilanza
Comm. Sup. Dott. Umberto Manelli